

**OGGETTO: ONERI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI  
AVVENUTA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI DI CUI AL  
D.LGS. N. 152/2006.**



**PROVINCIA DI BRESCIA**

---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

**Riunitasi nella sala delle adunanze il giorno 10 Maggio 2010, alle ore 17:00.**

**Sotto la Presidenza del Presidente MOLGORA DANIELE;**

**con l'intervento dei signori:**

<b>MOLGORA DANIELE</b>	<b>Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>ROMELE GIUSEPPE</b>	<b>Vice Presidente</b>	<b>Presente</b>
<b>MAISETTI MARIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>PRANDELLI GIORGIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>SALA ALESSANDRO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>TOMASONI GIAN FRANCESCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>PAROLINI MAURO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>GHIRARDELLI CORRADO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>BONTEMPI GIORGIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
<b>PELI ARISTIDE</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>MANDELLI FABIO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>DOTTI STEFANO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

**Partecipa il Segretario Generale Reggente Dott. SALA INNOCENZO.**

**OGGETTO: ONERI PER IL RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI DI AVVENUTA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI DI CUI AL D.LGS. N. 152/2006.**

Udita la relazione dell'Assessore DOTTI STEFANO;

LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso che con d.g.p. n. 81 del 16 marzo 2004, modificata con d.g.p. n. 201 del 18 maggio 2004, erano stati determinati i criteri per il rimborso, a carico dei soggetti interessati, degli oneri sostenuti dalla Provincia ai fini dell'attività di controllo e certificazione di cui al d.lgs. n. 22/97 ed al D.M. n. 471/99, per la bonifica dei siti contaminati;

Rilevato che l'art. 264, comma 1, lett. i) del d.lgs. 152/2006 ha abrogato il d.lgs. 22/97 e, in sostanza, il DM 471/99 "Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 22/97 e s.m.i.", atteso che nel d.lgs. 152/2006 la bonifica dei siti contaminati viene disciplinata dal Titolo V della Parte quarta, agli artt. dal 239 al 253, secondo i Criteri previsti negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 al Titolo V della Parte quarta dello stesso d.lgs. 152/2006;

Dato atto che in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 risultano in capo alla Provincia le seguenti funzioni:

- le attività di cui all'art. 242 in ordine alla caratterizzazione dei siti contaminati, all'analisi di rischio e al progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente;
- le indagini di cui all'art. 244, volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), cui indirizzare apposita diffida a provvedere alla bonifica;
- i controlli congiunti di cui all'art. 248, comma 1, sulla conformità degli interventi ai progetti approvati, relativi alla caratterizzazione del sito e al progetto operativo;
- il rilascio della certificazione di completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, di cui all'art. 248, comma 2;

Preso atto che con il d.lgs. 152/2006 non sono sostanzialmente mutate le competenze di controllo attribuite alla Provincia in materia di siti contaminati rispetto a quanto già previsto dal D.M. 471/99 (ad eccezione della nuova competenza delle indagini di cui all'art. 244), e che i controlli devono essere eseguiti secondo quanto approvato nei singoli progetti anche in ordine alla frequenza delle azioni di controllo;

Richiamate le considerazioni già esposte con le dd.g.p. 81/2004 e 201/2004, in particolare in ordine all'art. 4 "Oneri relativi a prestazioni e controlli" della L. 31 ottobre, n. 306 (legge comunitaria 2003), il quale recita: "Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche", e che a tale quadro normativo deve essere ricondotta anche l'attività di controllo finalizzata alla certificazione ed al monitoraggio in materia di bonifica di siti inquinati, sopra delineata;

Ritenuto pertanto di poter confermare la procedura per la quantificazione ed il rimborso delle spese sostenute per le operazioni di controllo, verifica, monitoraggio e certificazione già stabilite con le d.g.p. 81/2004 e 201/2004, dando atto che:

1) le spese vive sostenute per la verifica tecnica ed il controllo/monitoraggio delle operazioni di bonifica si riferiscono a tutti gli accertamenti tecnici necessari per validare l'efficacia della bonifica e possono sinteticamente essere ricondotte a: campionamenti di suoli, rifiuti, acque superficiali e sotterranee, gas in atmosfera e nei terreni, analisi, ecc.

Tali oneri devono essere sostenuti dai soggetti interessati, sia in relazione alle prestazioni rese da laboratori ed altri soggetti incaricati dai medesimi, sia in relazione alle prestazioni rese dall'ARPA o da altri organismi all'uopo incaricati dall'Ente. In questo secondo caso, gli interessati corrisponderanno il prezzo delle prestazioni direttamente all'ARPA o all'organismo, secondo i vigenti tariffari;

2) gli oneri per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica sono da riferirsi, in via esemplificativa, alla seguente attività:

- concertazione progettuale con il soggetto proponente e valutazione degli approcci metodologici e tecnici per eseguire la bonifica;
- istruttoria di tutte le varie fasi progettuali ed esecutive delle operazioni di bonifica e controllo, sia per verificare l'effettivo rispetto delle previsioni progettuali approvate, sia per valutare eventuali modifiche in corso d'opera;
- valutazione istruttoria dell'Analisi di rischio effettuata ai sensi dell'art.242, comma 4;
- valutazione di tutti i dati derivanti dagli accertamenti tecnici ed analitici predisposti ed eseguiti sia durante che al termine delle operazioni di bonifica;
- accertamenti di collaudo e verifica in corrispondenza di focolai di contaminazione;
- valutazione delle risultanze del monitoraggio;
- stesura della relazione tecnica finale di sintesi con indicazione delle modalità e tempi delle operazioni di monitoraggio;

Considerato che:

- le attività di cui al precedente punto 2) devono essere eseguite dalla Provincia, attraverso propri incaricati, e pertanto il costo di tale attività (riferibile a personale, missioni, ammortamento mezzi ed apparecchiature, spese vive, ecc.), deve essere oggetto di rimborso alla Provincia stessa;
- sulla base delle esperienze relative all'esecuzione di tali attività, l'impegno di personale e mezzi è variabile in ragione della tipologia dell'intervento di bonifica, ed in particolare può essere riferibile alle varie tipologie di bonifica previste dall'Allegato 3 al Titolo V alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006, ovvero nei progetti di bonifica e ripristino ambientale o nei progetti di messa in sicurezza permanente e messa in sicurezza operativa;

Ritenuto, pertanto, che il costo della certificazione possa essere individuato preventivamente da una percentuale sul costo della bonifica indicato nel progetto approvato, secondo le seguenti tipologie:

- 2,0% per bonifiche e ripristini ambientali fino a €500.000,00;
- 1,5% per bonifiche e ripristini ambientali oltre €500.000,00;
- 3% per bonifiche attuate mediante messa in sicurezza permanente;
- 2,5% per bonifiche con misure di sicurezza operativa;
- € 300,00 (Euro trecento/00) forfettari nei casi in cui le risultanze analitiche di caratterizzazione accertino che gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza di cui all'Allegato 3 al Titolo V alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006 sono risultati efficaci al punto da non rendere necessaria la prosecuzione della bonifica, in quanto non risultano superate le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) in relazione alla destinazione d'uso del sito;
- € 500,00 (Euro cinquecento/00) forfettari nei casi in cui dopo l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui al comma 4 dell'art 242, effettuata secondo quanto indicato all'Allegato 1 al Titolo V alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006, non risultino superate le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e non si rende quindi necessaria la prosecuzione dell'attività di bonifica;

Ritenuto inoltre che gli interventi di bonifica realizzati dai Comuni o dalla Regione siano esentati dal versamento degli oneri di certificazione, salvo recupero delle somme corrispondenti a tali oneri a seguito dell'esperimento delle azioni di rivalsa da parte di tali Enti qualora intervenuti in via sostitutiva ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006;

Rilevato che, in relazione al rimborso degli oneri sostenuti dalla Provincia per l'esercizio dell'attività sopra delineata, è necessario provvedere contabilmente come segue:

- (parte entrata): introito del 90% sulla risorsa 301 (Cap. 20731) degli oneri vincolata al Capitolo 20734 Intervento 1070203;

- (parte entrata): introito del restante 10% dei predetti oneri sulla Risorsa 452 (Cap. 2073) a compensazione delle spese generali;
- (parte spesa): impegno sul Capitolo 20734 (vincolato alla Risorsa 301) Intervento 1070203 per il finanziamento di attività ed interventi per bonifica di siti inquinati;

Ritenuto che quanto deciso con la presente deliberazione potrà essere riesaminato ed adeguato qualora sopravvengano indirizzi ed orientamenti, ad es. da parte della Regione Lombardia, volti ad uniformare su scala regionale l'azione delle Province;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 27/04/2010 del Direttore dell'Area Ambiente Davini Riccardo;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 10/05/2010 del Segretario Generale Reggente Sala Innocenzo;

All'unanimità;

#### d e l i b e r a

- 1) di recepire ed approvare quanto indicato in premessa, per le motivazioni ivi addotte, dando atto che i criteri per la determinazione del rimborso, a carico dei soggetti interessati, degli oneri sostenuti dalla Provincia ai fini dell'attività di controllo e certificazione di cui al d.lgs. 152/2006 e s.m.i. sono i seguenti:
  - 2,0% per bonifiche e ripristini ambientali fino a €500.000,00;
  - 1,5% per bonifiche e ripristini ambientali oltre €500.000,00;
  - 3% per bonifiche attuate mediante messa in sicurezza permanente;
  - 2,5% per bonifiche con misure di sicurezza operativa;
  - €300,00 (Euro trecento/00) forfettari nei casi in cui le risultanze analitiche di caratterizzazione accertino che gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza di cui all'Allegato 3 al Titolo V alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006, sono risultati efficaci al punto da non rendere necessaria la prosecuzione della bonifica, in quanto non risultano superate le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) in relazione alla destinazione d'uso del sito;
  - €500,00 (Euro cinquecento/00) forfettari nei casi in cui dopo l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui al comma 4 dell'art 242, effettuata secondo quanto indicato all'Allegato 1 al Titolo V alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006, non risultino superate le CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio) e non si rende quindi necessaria la prosecuzione dell'attività di bonifica;
- 2) di stabilire che:
  - gli oneri di cui sopra siano comunicati al soggetto che procede alla bonifica con apposita nota, dopo l'approvazione del progetto definitivo;

- il pagamento degli oneri per la certificazione dovrà avvenire a seguito dell'approvazione del progetto definitivo e prima dell'avvio degli interventi;
  - gli interventi di bonifica realizzati dai Comuni o dalla Regione siano esentati dal versamento degli oneri di certificazione, salvo recupero delle somme corrispondenti a tali oneri a seguito dell'esperimento delle azioni di rivalsa da parte di tali Enti qualora intervenuti in via sostitutiva ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. 152/2006;
- 3) di stabilire che quanto deciso con la presente deliberazione potrà essere riesaminato ed adeguato qualora sopravvengano indirizzi ed orientamenti tesi ad uniformare a livello regionale la materia o qualora emergano impedimenti al pagamento degli oneri di bonifica;
  - 4) di disporre che gli oneri di cui sopra saranno introitati nella misura del 90% sulla Risorsa 301 (Cap. 20731), e nella restante misura del 10% sulla Risorsa 452 (Cap. 2073) del Bilancio provinciale;
  - 5) di disporre che le somme introitate sulla Risorsa 301 di cui sopra saranno appostate sull'apposito Capitolo del Bilancio provinciale 20734 (vincolato alla Risorsa 301) Intervento 1070203;
  - 6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

**IL PRESIDENTE  
MOLGORA DANIELE**

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
SALA INNOCENZO**

**In pubblicazione all'Albo Pretorio dal  
per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del  
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.**

**Brescia,**

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE  
SALA INNOCENZO**